Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 131 dell'8 giugno 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 139

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2006.

Disposizioni in materia di calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica della solvibilità della relativa controllante. Modifiche ai provvedimenti ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340 e 26 febbraio 2002, n. 2050.

Moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato. Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G. (Provvedimento n. 2430).

S O M M A R I O

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2006.

Disposizioni in materia di calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica della solvibilità della relativa controllante. Modifiche ai provvedimenti ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340 e 26 febbraio 2002, n. 2050.
Moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato. Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G. (Provvedimento n. 2430).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativo alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

Visti i provvedimenti ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050 e 21 marzo 2005, n. 2340, recanti disposizioni in materia di calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica di solvibilità della relativa controllante;

Premesso che i criteri generali delle modifiche apportate dal presente provvedimento alla disciplina del margine di solvibilità corretto sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;

Considerata la necessità di emanare istruzioni al fine di illustrare le correzioni (cd. filtri prudenziali) da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS in modo da poterli utilizzare per il calcolo della solvibilità corretta e la verifica di solvibilità dell'impresa controllante a norma del decreto legislativo n. 239/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 142/2005, e dai provvedimenti ISVAP numeri 2050/2002 e 2340/2005;

Considerata la necessità di emanare istruzioni al fine di attuare le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all'eliminazione del computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e degli altri strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE;

Considerata la necessità di modificare ed integrare i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e di verifica della solvibilità dell'impresa controllante;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche al provvedimento ISVAP
21 marzo 2005, n. 2340

1. I modelli ed i relativi allegati uniti al provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340, sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento, ad eccezione dei modelli 5 e 6 e del relativo allegato *C* che sono abrogati.

Art. 2.

Modifiche al provvedimento ISVAP
26 febbraio 2002, n. 2050

1. Le imprese che calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo del bilancio consolidato integrano il modello 1 ed il relativo allegato *A* con l'allegato *A-bis*, annesso al presente provvedimento.

2. Le imprese che effettuano la verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo del bilancio consolidato integrano il modello 2 ed il relativo allegato *A* con l'allegato *A-bis*, annesso al presente provvedimento.

3. L'allegato *A-bis* viene compilato sulla base delle relative istruzioni annesse al presente provvedimento.

4. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione della disciplina dei filtri prudenziali definita nei modelli 1 e 2 e nell'allegato *A-bis* conduca a risultati insoddisfacenti sotto il profilo della vigilanza prudenziale in relazione, tra l'altro, alle esenzioni dell'applicazione del meccanismo del cumulo delle plusvalenze ivi previste, può apportare correzioni agli elementi presi a base per il calcolo della solvibilità corretta o per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante.

5. L'ISVAP, qualora ricorrano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 1, comma 3 e dall'art. 2, comma 3 del provvedimento ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050, fornirà apposite istruzioni per effettuare il calcolo di solvibilità corretta ovvero la verifica di solvibilità dell'impresa controllante sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo.

Art. 3.

Modifiche al provvedimento ISVAP
4 dicembre 1998, n. 1059-G

1. I moduli di vigilanza 1 e 2 relativi al bilancio consolidato allegati al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.

Art. 5.

Prima attuazione

1. In sede di prima attuazione, i prospetti per il calcolo della solvibilità corretta e per la verifica di solvibilità dell'impresa controllante completi dei relativi allegati, nonché i moduli di vigilanza allegati al bilancio consolidato di cui al presente provvedimento devono essere trasmessi all'ISVAP entro il 31 luglio 2006.

2. In sede di prima attuazione, qualora nel calcolare la solvibilità corretta o nel verificare la solvibilità dell'impresa controllante dovessero emergere situazioni di insufficienza di margine, le imprese comunicano tempestivamente all'Istituto tale circostanza, unitamente al relativo piano di rientro volto a ripristinare le condizioni di conformità alle regole previste dalla normativa di vigilanza.

Art. 6.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il presidente: GIANNINI

MODELLO 1

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA

Metodo basato sul bilancio consolidato

(Art. 14 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA

Elementi costitutivi del margine:		
Elementi A)		
(1)	Capitale	
(2)	Altri strumenti patrimoniali	
(3)	Riserve di capitale	
(4)	Riserve di utili ed altre riserve patrimoniali	
(5)	Riserva per differenze di cambio nette	
(6)	Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita	
(7)	Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio	
(8)	Capitale e riserve di pertinenza di terzi	
(9)	Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio di pertinenza di terzi	
(10)	Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo	
(11)	Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi	
(12)	Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate *Totale da (13) a (15)*	
	di cui:	
(13)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata	
(14)	prestiti per i quali non è fissata scadenza	
(15)	titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel rigo 13	
(16)	Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato	
(17)	Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali	
(18)	Altre rettifiche	
(19)	Strumenti finanziari partecipativi	
(20)	*Totale da (1) a (12) e da (16) a (19)*	
(21)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami danni	
(22)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami vita	
(23)	Attività immateriali	
(24)	Azioni e quote di imprese controllanti	
(25)	Azioni o quote proprie	
(26)	Perdita dell'esercizio di pertinenza del gruppo	
(27)	Perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi	
(28)	Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato	
(29)	Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali	
(30)	Altre rettifiche	
(31)	Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate già inscrite nel patrimonio netto consolidato	
(32)	Filtro prudenziale derivante dalla rimisurazione delle riserve tecniche	
(33)	Filtro prudenziale relativo alle plusvalenze nette da detrarre	
(34)	Altri filtri prudenziali	
(35)	*Totale da (21) a (34)*	
(36)	*Totale elementi A) (20)-(35)*	
Elementi B)		
(37)	50% degli utili futuri	
(38)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	
(39)	Integrazioni e plusvalenze immobiliari latenti ammissibili	
(40)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti	
(41)	*Totale elementi B) da (37) a (40)*	
(42)	*Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto dell'impresa (di cui % elementi B))*	

Margine di solvibilità da costituire:		
(43)	Margine di solvibilità richiesto dell'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta	
(44)	Margine di solvibilità e requisiti patrimoniali richiesti delle controllate e partecipate	
(45)	**Ammontare del margine di solvibilità corretto richiesto**	

(46)	*Eccedenza (deficit)*	

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passività" del bilancio consolidato allegato al Provvedimento Isvap 2404 del 22 dicembre 2005

Rigo 1 Riportare l'importo della voce 1.1.1

Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.1.2

Rigo 3 Riportare l'importo della voce 1.1.3

Rigo 4 Riportare l'importo della voce 1.1.4

Rigo 5 Riportare l'importo della voce 1.1.6

Rigo 6 Riportare l'importo della voce 1.1.7

Rigo 7 Riportare l'importo della voce 1.1.8

Rigo 8 Riportare l'importo della voce 1.2.1

Rigo 9 Riportare l'importo della voce 1.2.2

Rigo 10 Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 11 Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 12 Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 34, commi 1, 2 e 8 del d.lgs. 174/95 e/o dell'art. 34, commi 1,2 e 8, del d. lgs. 175/95, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale delle imprese incluse nel consolidamento.
Per le passività subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si farà riferimento:
- nel caso di holding di partecipazione intermedie, ai limiti previsti nel modello 8;
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 239/01, ai limiti previsti nel modello 7;
- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dai dd.lgss. 174/95 e 175/95.
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 239/01, ai limiti previsti da detto regime
- nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento

Rigo 13 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 14 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 16 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 17 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 239/01, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)

Rigo 18 Altre rettifiche previste dal d. lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art 28) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.

Rigo 19 La voce comprende le azioni di società (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entità consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passività finanziarie.

Rigo 20 Somma degli importi dei righi da 1 a 12 e dei righi da 16 a 19.

Rigo 21 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni.

Rigo 22 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 79/267/CEE

Rigo 23 Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato allegato al Provvedimento Isvap 2404 del 22 dicembre 2005. L'importo dovrà essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attività immateriali.

Rigo 24 Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato allegato al Provvedimento Isvap 2404 del 22 dicembre 2005

Rigo 25 Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto

Rigo 26 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 27 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 28 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attività o svalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 29 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art.23 del d.lgs 239/01, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.).

Rigo 30 Altre rettifiche previste dal d. lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art 28) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota. In questa voce è compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta secondo le modalità previste dall'Allegato A

Rigo 31 Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passività" del bilancio consolidato allegato al Provvedimento Isvap 2404 del 22 dicembre 2005.

Rigo 32 Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 33 Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 34 Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 35 Somma degli importi dei righi da 21 a 34.

Rigo 36 Differenza degli importi dei righi 20 e 35.

Rigo 37 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 79/267/CEE, è utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.

Rigo 38 L'elemento è determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 79/267/CEE. A tal fine dovrà essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.

Rigo 39 Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 40 L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo

Rigo 41 Somma degli importi dei righi da 37 a 40.

Rigo 42 Somma degli importi dei righi 36 e 41.

Rigo 43 Importo del margine di solvibilità richiesto a livello individuale all'impresa di assicurazione che effettua il calcolo di solvibilità corretta

Rigo 44 Riportare il Totale generale della colonna c) dell allegato A.

Rigo 45 Somma degli importi dei righi 43 e 44.

Rigo 46 Differenza degli importi dei righi 42 e 45.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

________________________________ (**)

________________________________ (**)

________________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 2

Società ....

PROSPETTO DI VERIFICA DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA CONTROLLANTE

Metodo basato sul bilancio consolidato

(Art. 32, commi 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA'

	Elementi costitutivi del margine:		
Elementi A)			
(1)	Capitale		
(2)	Altri strumenti patrimoniali		
(3)	Riserve di capitale		
(4)	Riserve di utili ed altre riserve patrimoniali		
(5)	Riserva per differenze di cambio nette		
(6)	Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita		
(7)	Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio		
(8)	Capitale e riserve di pertinenza di terzi		
(9)	Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio di pertinenza di terzi		
(10)	Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo		
(11)	Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi		
(12)	Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate *Totale da (13) a (15)*		
	di cui:		
(13)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata		
(14)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(15)	titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel rigo 13		
(16)	Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato		
(17)	Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali		
(18)	Altre rettifiche		
(19)	Strumenti finanziari partecipativi		
(20)	*Totale da (1) a (12) e da (16) a (19)*		
(21)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami danni		
(22)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami vita		
(23)	Attività immateriali		
(24)	Azioni e quote di imprese controllanti		
(25)	Azioni o quote proprie		
(26)	Perdita dell'esercizio di pertinenza del gruppo		
(27)	Perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi		
(28)	Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato		
(29)	Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali		
(30)	Altre rettifiche		
(31)	Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate già inserite nel patrimonio netto consolidato		
(32)	Filtro prudenziale derivante dalla rimisurazione delle riserve tecniche		
(33)	Filtro prudenziale relativo alle plusvalenze nette da detrarre		
(34)	Altri filtri prudenziali		
(35)	*Totale da (21) a (34)*		
(36)	*Totale elementi A) (20)-(35)*		
Elementi B)			
(37)	50% degli utili futuri		
(38)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti		
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa		
(39)	Integrazioni e plusvalenze immobiliari latenti ammissibili		
(40)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti		
(41)	*Totale elementi B) da (37) a (40)*		
(42)	*Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto dell'impresa (di cui % elementi B))*		

	Margine di solvibilità da costituire:	
(43)	Margine di solvibilità richiesto dell'impresa controllante	
(44)	Margine di solvibilità e requisiti patrimoniali richiesti delle controllate e partecipate	
(45)	**Ammontare del margine di solvibilità corretto richiesto**	

(46)	*Eccedenza (deficit)*	

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passività" del bilancio consolidato allegato al Provvedimento Isvap 2404 del 22 dicembre 2005

Rigo 1 Riportare l'importo della voce 1.1.1

Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.1.2

Rigo 3 Riportare l'importo della voce 1.1.3

Rigo 4 Riportare l'importo della voce 1.1.4

Rigo 5 Riportare l'importo della voce 1.1.6

Rigo 6 Riportare l'importo della voce 1.1.7

Rigo 7 Riportare l'importo della voce 1.1.8

Rigo 8 Riportare l'importo della voce 1.2.1

Rigo 9 Riportare l'importo della voce 1.2.2

Rigo 10 Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilità ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 11 Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 12 Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 34, commi 1, 2 e 8 del d.lgs. 174/95 e/o dell'art. 34, commi 1,2 e 8, del d. lgs. 175/95, per la parte **ammessa** ai fini del margine di solvibilità individuale delle imprese incluse nel consolidamento.
Per le passività subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si farà riferimento:
- nel caso di holding di partecipazione intermedie, ai limiti previsti nel modello 8;
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 239/01, ai limiti previsti nel modello 7;
- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dai dd.lgss. 174/95 e 175/95.
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 239/01, ai limiti previsti da detto regime
- nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento

Rigo 13 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 14 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 16 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 17 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 239/01, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)

Rigo 18 Altre rettifiche previste dal d. lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art.28) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.

Rigo 19 La voce comprende le azioni di società (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entità consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passività finanziarie.

Rigo 20 Somma degli importi dei righi da 1 a 12 e dei righi da 16 a 19.

Rigo 21 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni.

Rigo 22 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 79/267/CEE

Rigo 23 Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato allegato al Provvedimento Isvap 2404 del 22 dicembre 2005. L'importo dovrà essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attività immateriali.

Rigo 24 Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato allegato al Provvedimento Isvap 2404 del 22 dicembre 2005

Rigo 25 Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto

Rigo 26 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilità ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 27 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 28 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attività o svalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 29 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dalleliminazione, ai sensi dell'art.23 del d.lgs 239/01, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dellart. 2359 cc.).

Rigo 30 Altre rettifiche previste dal d. lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art.28) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi,la cui composizione sarà specificata in nota. In questa voce è compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nell verifica di solvibilità corretta secondo le modalità previste dall'Allegato A.

Rigo 31 Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passività" del bilancio consolidato allegato al Provvedimento Isvap 2404 del 22 dicembre 2005..

Rigo 32 Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 33 Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 34 Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 35 Somma degli importi dei righi da 21 e 34.

Rigo 36 Differenza degli importi dei righi 20 e 35.

Rigo 37 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 79/267/CEE, è utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.

Rigo 38 L'elemento è determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 79/267/CEE. A tal fine dovrà essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.

Rigo 39 Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 40 L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo

Rigo 41 Somma degli importi dei righi da 37 a 40.

Rigo 42 Somma degli importi dei righi 36 e 41.

Rigo 43 Importo pari a 0, ai sensi dell'art.33 del d.lgs 239/01

Rigo 44 Riportare il Totale generale della colonna e) dell'allegato A.

Rigo 45 Somma degli importi dei righi 43 e 44.

Rigo 46 Differenza degli importi dei righi 42 e 45.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

ALLEGATO *A* AL MODELLO 1 o 2

Società ………………………………………………...

Dettaglio delle imprese controllate o partecipate
o soggette a direzione unitaria

(Metodo del bilancio consolidato)

Esercizio ....

(valori in migliaia euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 1)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 2)**

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	a Margine di solvibilità richiesto (4)	b Elementi costitutivi del margine disponibile (5)	c (6)	d (7)	e = a*d Quota proporzionale del margine richiesto (8)
		Totale						

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	a Margine di solvibilità teorico richiesto (4)	b Elementi costitutivi del margine teorico disponibile (5)	c (6)	d (7)	e = a*d Quota proporzionale del margine teorico richiesto (8)
		Totale						

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedia

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)		b Elementi costitutivi del margine disponibile (5)	c (6)	d (7)	
		Totale						

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	a Margine di solvibilità richiesto (4)	b Elementi costitutivi del margine disponibile (5)	c (6)	d (7)	e = a*d Quota proporzionale del margine richiesto (8)
		Totale						

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	a Margine di solvibilità richiesto (4)	b Elementi costitutivi del margine disponibile (5)	c (6)	d (7)	e = a*d Quota proporzionale del margine richiesto (8)
		Totale						

Sez. 6 - Imprese del settore finanziario

N. ord. (1)	(2)	(2 bis)	Denominazione	Codice Stato (3)	a Requisito patrimoniale (4)	b Elementi costitutivi disponibili (5)	c (6)	d (7)	e = a*d Quota proporzionale del requisito patrimoniale (8)
			Totale						

Totale generale (9)

Istruzioni per la compilazione dell'allegato

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni, che deve corrispondere a quello assegnato nella compilazione dei Moduli di vigilanza "Area di consolidamento" e "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate". Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata D = società soggetta a direzione unitaria

(2 bis) Indicare:

1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/UE

2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/UE

(3) Fonte U.I.C.

(4) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674

SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine teorico richiesto risultante dal modello 7.

SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01

SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.27 del d.lgs. 239/01

SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale individuale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento.

In caso l'impresa sia soggetta al (o inclusa nel) calcolo del requisito patrimoniale su base consolidata:

- riportare il requisito in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato), si dovrà riportare "ND" e dovrà essere operata la deduzione della partecipazione e degli elementi ad essa relativi (prestiti subordinati ed azioni preferenziali cumulative) dagli elementi costitutivi del margine corretto (si vedano al riguardo le istruzioni relative alla compilazione della voce (30) dei modelli 1 e 2)

(5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.

Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674

SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 7

SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8

SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01

SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.27 del d.lgs. 239/01

SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili portati a copertura del requisito di cui alla nota (4) calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento.

In caso il requisito patrimoniale sia stato calcolato su base consolidata, come indicato nella nota (4):

- riportare gli elementi in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
- riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.

In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato) di cui alla nota (4), riportare "ND"

(6) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(7) Percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato: in caso di

-consolidamento integrale o direzione unitaria = 100%;

-consolidamento proporzionale = percentuale di consolidamento;

-utilizzo di altri metodi (valutazione al patrimonio netto o al costo) = percentuale di interessenza totale, come calcolata alla nota (6).

(8) Inserire il prodotto del margine richiesto per la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato calcolata come indicato alla nota (7).

(9) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1, 2, 4, 5 e 6.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

ALLEGATO *A-bis* AL MODELLO 1 o 2

Società ………………………………………………………………………………………………

Applicazione dei filtri prudenziali

(Metodo del bilancio consolidato)

Esercizio ....

(valori in migliaia euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 1)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 2)**

Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali
al patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali

	Filtro prudenziale derivante dalla rimisurazione delle riserve tecniche		
(1)	Filtro relativo alle riserve tecniche	....	
(2)	Filtro relativo alle riserve tecniche a carico dei riassicuratori	....	
(3)	**Filtro totale relativo alla rimisurazione delle riserve tecniche** .... ***Totale (1) + (2)***		....
	Filtro prudenziale relativo alle plusvalenze da valutazione nette		
(4)	Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita	....	
(5)	Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate	....	
(6)	Riserva di rivalutazione di attività materiali	....	
(7)	Altre riserve di utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio	....	
(8)	Plusvalenze cumulate nette (vedi allegato)	....	
(9)	Totale delle plusvalenze nette .... *Totale da (4) a (8)*	....	
(10)	**Totale delle plusvalenze nette da detrarre**........		....
(11)	Integrazioni per elementi riferibili agli immobili autorizzati dall'ISVAP	....	
(12)	Integrazioni per elementi diversi autorizzati dall'ISVAP	....	
(13)	Integrazioni per elementi riferibili agli immobili consentiti da altre Autorità	....	
(14)	Integrazioni per elementi diversi consentiti da altre Autorità	....	
(15)	Totale integrazioni per elementi ammessi a livello individuale .... *Totale da (11) a (14)*	....	
(16)	Totale integrazioni ammissibili........	....	
(17)	Plusvalenze immobiliari latenti	....	
(18)	Integrazioni che non trovano capienza nelle plusvalenze nette detratte	....	
(19)	Integrazioni per elementi riferibili agli immobili	....	
(20)	Totale plusvalenze immobiliari latenti ammissibili	....	
(21)	**Totale delle integrazioni e delle plusvalenze immobiliari latenti ammissibili**... ***Totale (16) + (20)***		....
	Altri filtri prudenziali		
(22)	Componenti di capitale imputate a patrimonio netto		....
(23)	Riserve catastrofali e di perequazione		....
(24)	*Utili o perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali*	....	
(25)	Utili o perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali da detrarre		....
(26)	Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario	....	
(27)	Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera	....	
(28)	Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita	....	
(29)	*Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio* *Totale da (26) a (28)*	....	
(30)	Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio da detrarre		....
(31)	*Effetto della modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento*	....	
(32)	Effetto della modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento da detrarre		....
(33)	Riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività e passività differite verso assicurati (*shadow accounting*) detratte dall'avviamento..........		....
(34)	Attività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti da detrarre		....
(35)	**Totale Altri filtri prudenziali**.......... ***Totale (22)+(23)+(25)+(30)+(32)+(33)+(34)***		....

Rimisurazione delle riserve tecniche

Riserve tecniche	Totale valore del bilancio consolidato	Imposte differite	Totale valore secondo i criteri utilizzati per il bilancio individuale	Differenza	Valore del filtro
	a	*b*	*c*	*d = c - a + b*	*e*
Riserve danni					
Riserva Premi …………………………………………					
Riserva sinistri …………………………………………					
Altre Riserve …………………………………………					
Riserve vita					
Riserva per somme da pagare …………………………					
Riserve matematiche …………………………………					
Altre Riserve …………………………………………					
Totale ………………………………………………………					

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori	Totale valore del bilancio consolidato	Imposte differite	Totale valore secondo i criteri utilizzati per il bilancio individuale	Differenza	Valore del filtro
	a	*b*	*c*	*d = a - b -c*	*e*
Riserve danni					
Riserva Premi …………………………………………					
Riserva sinistri …………………………………………					
Altre Riserve …………………………………………					
Riserve vita					
Riserva per somme da pagare …………………………					
Riserve matematiche …………………………………					
Altre Riserve …………………………………………					
Totale ………………………………………………………					

Plusvalenze cumulate nette

	Totale cumulato Anno n-1 *a*	Plusvalenze e minusvalenze eliminate e riserve attribuite Anno n-1 *b*	Plusvalenze da valutazione e Variazioni in diminuzione delle riserve *c*	Minusvalenze da valutazione e Variazioni in aumento delle riserve *d*	Totale plusvalenze, minusvalenze e variazioni delle riserve Anno n $e = c - d$	Totale cumulato Anno n $f = a - b \quad e$
Risultato degli investimenti						
a Derivante da investimenti immobiliari						
b Derivante da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture						
c Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza						
d Derivante da finanziamenti e crediti						
e Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita						
f Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate						
g Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico						
Risultato di disponibilità liquide e mezzi equivalenti						
Risultato delle passività finanziarie						
a Derivante da passività finanziarie possedute per essere negoziate						
b Derivante da passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico non dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata						
c Derivante da altre passività finanziarie						
Totale						
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione						
Passività differite verso assicurati rilevate a conto economico						
Totale Plusvalenze nette						
Risultato delle passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico dipendenti dal merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento						

	Ammontare al 31 dicembre Anno n	Percentuale
Attività per le quali l'impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo		
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture		
Investimenti posseduti sino alla scadenza		
Finanziamenti e crediti al netto dei finanziamenti e crediti bancari		
Attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico diverse da quelle per le quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		
Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti		

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____________________________ (**)

_____________________________ (**)

_____________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Istruzioni per la compilazione dell'allegato A bis - Applicazione dei filtri prudenziali per la determinazione della situazione di solvibilità corretta e per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante con il metodo dei conti consolidati

Premessa

Le presenti istruzioni hanno il fine di illustrare le correzioni (cd. filtri prudenziali) da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS in modo da poterli utilizzare per il calcolo della solvibilità corretta e la verifica di solvibilità dell'impresa controllante disciplinati dal d. lgs. 239/01, come modificato dal d. lgs. 142/2005, e dai Provvedimenti ISVAP n. 2050/2002 e n. 2340/2005.

L'applicazione dei filtri prudenziali, seguendo un approccio asimmetrico, è volta a sterilizzare i soli effetti dell'applicazione degli IAS/IFRS ritenuti non soddisfacenti da un punto di vista prudenziale, mantenendo inalterati i valori che risultano più prudenti rispetto alla normativa vigente. Di conseguenza, l'applicazione dei filtri prudenziali non ha come obiettivo la ricostituzione esatta dei valori di bilancio consolidato ante-applicazione dei principi IAS/IFRS, ma semplicemente la limitazione degli effetti IAS/IFRS ritenuti non soddisfacenti a fini prudenziali.

L'applicazione dei filtri prudenziali è stata integrata sinteticamente nei Modelli 1 e 2, relativi rispettivamente alle verifiche di solvibilità corretta e di solvibilità dell'impresa controllante. Il dettaglio dei filtri prudenziali applicati è illustrato nell'allegato A bis) ai Modelli 1 e 2. L'allegato A bis comprende il prospetto *"Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali"* e i due allegati "*Rimisurazione delle riserve tecniche*" e "*Plusvalenze cumulate nette*".

Disciplina dei filtri prudenziali

La disciplina dei filtri prudenziali riguarda:

A) la rimisurazione delle riserve tecniche;
B) le plusvalenze non realizzate;
C) altri effetti

e prevede:

- "Istruzioni generali", volte ad illustrare i principi generali sottesi alla disciplina stessa;
- "Istruzioni di compilazione" volte a dettagliare le modalità di calcolo delle voci dell'allegato A) bis.

L'applicazione della disciplina prudenziale deve comunque essere coerente con le finalità illustrate nelle istruzioni generali, ferme restando le opzioni di contabilizzazione consentite dagli IAS/IFRS.

Le correzioni prudenziali di seguito descritte devono intendersi riferite al patrimonio e all'utile di pertinenza sia del gruppo che di terzi.

Le correzioni devono intendersi al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita.

---000---

A) Rimisurazione delle riserve tecniche relative a contratti di assicurazione secondo i criteri di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

Istruzioni generali

In linea di principio la misurazione delle riserve tecniche deve attenersi alla disciplina vigente per i bilanci individuali.
Pertanto, l'eventuale scelta dell'impresa di cambiare i principi contabili relativi alla valutazioni delle riserve tecniche lorde (nei limiti consentiti da IFRS 4,21-30) che conduca ad accantonamenti di ammontare inferiore, non ha valenza a fini prudenziali ed i relativi importi dovranno essere rideterminati secondo le previsioni vigenti per il bilancio individuale.
Allo stesso modo non sono considerate prudenziali imputazioni ai riassicuratori di riserve in misura superiore a quanto consentito dalla disciplina vigente per il bilancio individuale.

Si precisa che il filtro riguarda gli impegni che discendono da contratti di assicurazione e da strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2.

Istruzioni di compilazione

Per identificare il valore del filtro da riportare nelle **voci (1) e (2)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" dovrà essere compilato l'allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche" secondo quanto di seguito descritto.

***

Allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche"

RISERVE TECNICHE

Le righe dell'allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche" corrispondono alle voci del prospetto di nota integrativa del bilancio consolidato "Dettaglio delle riserve tecniche" ad esclusione:
- delle "Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione",
- delle riserve appostate a seguito della verifica di congruità,
- e delle passività differite verso assicurati.

Per ciascuna riga dovrà essere riportata:
- nella colonna a) la valutazione riportata nel bilancio consolidato ed iscritta secondo i principi contabili internazionali
- nella colonna b) la stima delle imposte differite attinenti alla modifica dei principi contabili adottati
- nella colonna c) la valutazione secondo i principi contabili stabiliti dal d. lgs. 173/97[1]. Si tratta dei valori delle riserve tecniche calcolati in base alle norme nazionali cui sono soggette le imprese incluse nel consolidamento, in corrispondenza degli importi riportati nella colonna a). Non sono quindi compresi in questa colonna gli impegni imputati a patrimonio netto (IFRS 4.14(a)) e gli impegni relativi ai contratti che nel consolidato sono classificati come passività finanziarie. I valori sono aggregati

[1] In particolare è consentito derogare al principio dell'uniformità dei criteri di rimisurazione delle riserve tecniche consolidate, nel caso in cui la valutazione da parte delle imprese incluse nel consolidamento è basata sull'applicazione di disposizioni dello Stato estero di appartenenza specifiche al campo assicurativo (art. 66 comma 6 della Direttiva 91/674 recepito dall'art. 72 comma 3 del d.lgs. 173/97).

effettuando le dovute elisioni tra le imprese incluse nel consolidamento. Le riserve aggiuntive iscritte a seguito della determinazione del rendimento prevedibile (Provvedimento Isvap n. 1801 del 21 febbraio 2001) sono incluse nella riga "altre riserve".

- nella colonna d) sarà riportata la differenza tra i valori calcolati sulla base dei criteri nazionali e quelli emergenti dal bilancio consolidato al netto delle imposte differite (d= c–a+b).

Se l'importo indicato nella colonna d) è positivo, esso va riportato per ciascuna categoria di riserva delle gestioni danni e vita nella colonna e) "valore del filtro". Al contrario, nel caso in cui le riserve calcolate applicando i principi consentiti dall'IFRS 4 fossero più elevate di quelle calcolate in base ai criteri individuali nessun filtro sarebbe applicato. Pertanto se, per ciascuna riga, l'importo della colonna d) fosse negativo, il totale della colonna e) risulterebbe pari a zero.

Il totale della colonna e) è riportato nella **voce (1)** del prospetto "Effetti ai fini di vigilanza dell'applicazione dei filtri prudenziali al patrimonio netto".

RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

Le righe dell'allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche" corrispondono alle voci del prospetto di nota integrativa del bilancio consolidato "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori" ad esclusione delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

Per ciascuna riga dovrà essere riportata:

- nella colonna a) la valutazione riportata nel bilancio consolidato ed iscritta secondo i principi contabili internazionali
- nella colonna b) la stima delle imposte differite attinenti alla modifica dei principi contabili adottati
- nella colonna c) la valutazione secondo i principi contabili stabiliti dal d. lgs. 173/97[2]. Si tratta dei valori delle riserve tecniche calcolati in base alle norme nazionali cui sono soggette le imprese incluse nel consolidamento, in corrispondenza degli importi riportati nella colonna a). Non sono quindi compresi in questa colonna gli importi imputati a patrimonio netto (IFRS 4.14(a)) e quelli relativi ai contratti che nel bilancio consolidato sono classificati come attività finanziarie. I valori sono aggregati effettuando le dovute elisioni tra le imprese incluse nel consolidamento.
- nella colonna d). sarà riportata la differenza tra i valori emergenti dal bilancio consolidato al netto delle imposte differite e quelli calcolati sulla base dei criteri nazionali (d=a-b-c).

Se l'importo della colonna d) è positivo, esso va riportato per ciascuna categoria di riserva delle gestioni danni e vita nella colonna e) "valore del filtro". Al contrario, nel caso in cui le riserve calcolate applicando i principi consentiti dall'IFRS 4 fossero inferiori a quelle calcolate in base ai criteri individuali nessun filtro sarebbe applicato. Pertanto se, per ciascuna riga, l'importo della colonna d) fosse negativo, il totale della colonna e) risulterebbe pari a zero.

Il totale della colonna e) sarà riportato nella **voce (2)** del prospetto "Effetti ai fini di vigilanza dell'applicazione dei filtri prudenziali al patrimonio netto".

[2] V. nota precedente

***

La **voce (3)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” sarà pari alla somma delle voci (1) e (2). La voce (3) del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” è riportata nella voce (32) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

---000---

B) Plusvalenze non realizzate

Istruzioni generali

In linea di principio l’ammissibilità di plusvalenze non realizzate deve attenersi alla disciplina vigente che, in proposito[3]:
- individua le modalità ed i limiti quantitativi per l’ammissibilità delle plusvalenze non realizzate a copertura del margine di solvibilità individuale;
- consente il computo a copertura del margine di solvibilità corretto delle plusvalenze non realizzate che sono state ammesse a copertura del margine individuale delle imprese incluse nel calcolo di solvibilità[4].

Per mantenere il vigente legame tra l’ammissibilità delle plusvalenze non realizzate a copertura del margine di gruppo ed il computo delle stesse a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nell’area di consolidamento, è previsto:

i) l’eliminazione degli effetti di tutte le plusvalenze non realizzate, al netto delle relative minusvalenze, sia rilevate a patrimonio netto che a conto economico ed indipendentemente dalla loro provenienza, sia in termini di settore economico (bancario, assicurativo, ...) che di tipologia di attività (titoli, azioni, immobili, ...);

ii) il riconoscimento delle plusvalenze autorizzate - o consentite ai sensi delle normative di riferimento - a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo. Tali plusvalenze trovano un limite superiore, in termini di ammontare massimo, nel valore delle plusvalenze non realizzate nette eliminate sub *i)*.
Tuttavia, per il riconoscimento delle sole plusvalenze immobiliari autorizzate o consentite a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo, è consentito tenere conto delle plusvalenze immobiliari latenti negli attivi materiali e negli investimenti immobiliari valutati al costo nel bilancio consolidato, nei limiti dell’ammontare risultante dalle informazioni integrative al bilancio riepilogate nel Modulo di vigilanza “Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali”.

i) Eliminazione delle plusvalenze non realizzate nette

L’applicazione del filtro intende eliminare gli effetti delle plusvalenze non realizzate ascrivibili all’impresa[5], al netto delle relative minusvalenze, iscritte:

[3] Si fa riferimento ai Provvedimenti Isvap n. 2322/2004, n. 2340/2005 e n. 2415/2006
[4] In particolare, per le imprese di assicurazione italiane si fa riferimento alle norme dettate dal provvedimento Isvap n. 2322/2004 e per le imprese di assicurazione UE alla disciplina nazionale di riferimento. Per le imprese di riassicurazione e per le imprese di assicurazione di Stato Terzo si applicano le norme di riferimento previste per le imprese italiane, così come stabilito dai Provvedimenti Isvap n. 2050/2002 e n. 2340/2005.

- nel patrimonio netto, in particolare attraverso la voce "utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita"; questa voce è già al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative;
- nel conto economico, attraverso il risultato dell'allegato "plusvalenze cumulate nette". L'allegato identifica le plusvalenze da valutazione nette iscritte a conto economico che rimangono a carico dell'impresa e sono pari alla differenza tra plusvalenze nette totali e plusvalenze nette attribuibili agli assicurati in relazione sia a polizze di tipo *linked* sia a contratti collegati a gestioni separate.

La determinazione delle plusvalenze nette da eliminare si effettua – in linea di principio – sulla base di un meccanismo di cumulo, allo scopo di tenere conto di tutte le plusvalenze nette generate da un'attività per tutto il tempo nel quale essa rimane iscritta in bilancio. Per ragioni di semplicità di calcolo e di presumibile non rilevanza degli importi da cumulare in relazione a determinate categorie di attività, l'applicazione del meccanismo di cumulo è limitata secondo quanto di seguito illustrato. Qualora non si applichi il meccanismo di cumulo, verrà eliminato solo l'importo delle plusvalenze nette relative all'esercizio di riferimento.

In particolare, il meccanismo di cumulo si applica a:

a) le plusvalenze nette generate dagli investimenti immobiliari;
b) le plusvalenze nette relative alle passività finanziarie dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata;

mentre non si applica a:

c) le plusvalenze nette su attività e passività finanziarie "possedute per essere negoziate", nel presupposto che le stesse siano eliminate nel corso dell'esercizio successivo;
d) le plusvalenze nette relative alle passività finanziarie non dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata;
e) le plusvalenze nette generate dagli altri investimenti[6], qualora esse non siano rilevanti. In sede di prima applicazione, si presume che tali plusvalenze siano rilevanti – con conseguente applicazione del meccanismo di cumulo – quando il rapporto tra l'ammontare iscritto in bilancio al 31 dicembre delle diverse attività e la somma di "Investimenti" e "Disponibilità liquide e mezzi equivalenti" risulta superiore al 30%.
   L'applicazione del meccanismo di cumulo per tali plusvalenze dura fino all'esercizio in cui tale indice si riduce al di sotto della soglia del 30%.

[5] La parte di plusvalenze non realizzate nette attribuibile agli assicurati, al pari di quella a carico dell'impresa, non è ammissibile a copertura del margine corretto ma non necessita di essere eliminata tramite un apposito filtro prudenziale ove sia contabilizzata secondo le seguenti modalità:

- per la parte rilevata a conto economico, sono compensate dalle corrispondenti variazioni delle passività assicurative o finanziarie cui esse sono imputate e pertanto non incidono né sull'utile né sul patrimonio netto;
- per la parte rilevata a patrimonio netto, sono trasferite alle passività differite verso assicurati e pertanto non incidono sul patrimonio netto.

[6] Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture, Investimenti posseduti sino alla scadenza, Finanziamenti e crediti (eccezion fatta per quelli di derivazione bancaria), Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico (al netto di quelle a copertura delle riserve tecniche e delle passività finanziarie relative a contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati), Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

ii) Riconoscimento delle *plusvalenze* ammesse a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo (Integrazioni)

In linea di principio, una volta sterilizzati i conti dagli effetti IAS/IFRS, le plusvalenze non realizzate nette che sono utilizzate per la copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo di solvibilità, sono riconosciute per la copertura del margine di solvibilità corretto.

In particolare sono riconosciute le plusvalenze:

- autorizzate o consentite a livello individuale per le imprese del settore assicurativo,
- utilizzate da imprese bancarie o di investimento per la copertura dei propri requisiti patrimoniali in base alla normativa settoriale di riferimento,

nel limite delle plusvalenze non realizzate nette che sono state eliminate per sterilizzare i conti dall'effetto IAS/IFRS ai sensi del precedente punto *i)*.

Inoltre, sono riconosciute le plusvalenze immobiliari autorizzate o consentite a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo, anche laddove esse non trovino capienza nelle plusvalenze non realizzate nette eliminate sub *i)*. In tal caso, il riconoscimento avviene nel limite delle plusvalenze immobiliari latenti negli attivi materiali e negli investimenti immobiliari che – pur non essendo contabilizzate – risultino dalle informazioni integrative al bilancio riepilogate nel Modulo di vigilanza "Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali"[7].

Istruzioni di compilazione

La **voce (4)** nel prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" comprende l'importo degli utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita iscritto nel patrimonio netto consolidato risultante dalla voce 1.1.7 del prospetto Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e passività. Si tratta in sostanza della differenza tra utili (al netto delle perdite) maturati su attività finanziarie disponibili per la vendita e la parte di detti utili (al netto delle perdite) attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative.

Le **voci (5), (6) e (7)** riportano le corrispondenti sottovoci della voce "Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio" del "Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto" nella colonna "Esistenza al 31-12-n".

La **voce (8)** sarà uguale al "Totale plusvalenze nette" corrispondenti alla colonna "Totale cumulato anno n" dell'allegato "Plusvalenze cumulate nette".

***

Allegato "Plusvalenze cumulate nette"

In linea di principio la differenza tra plusvalenze e minusvalenze da valutazione riferita agli investimenti immobiliari, alle partecipazioni e agli strumenti finanziari[8] che transitano per il

[7] E' previsto in ogni caso un limite legato alla sussistenza di plusvalenze nette contabilizzate nel bilancio consolidato. Si veda al riguardo l'istruzione relativa alla voce 17 del prospetto " "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali"

[8] Eccezion fatta per quelle relative alle passività finanziarie a *fair value* determinate dalla modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento.

conto economico e incrementano il risultato dell'esercizio va dedotta dagli elementi ammissibili.

Occorre tuttavia tener conto del fatto che una parte di plusvalenze nette relative agli investimenti è attribuibile agli assicurati sia nei contratti *unit* e *index linked* che nelle polizze tradizionali legate a gestioni separate. L'effetto di tali plusvalenze nette è quindi compensato dalle variazioni delle corrispondenti riserve tecniche/passività finanziarie.

Negli esercizi successivi a quello in cui il bilancio di apertura è redatto secondo i principi contabili internazionali le plusvalenze da valutazione nette rilevate nell'esercizio andranno a cumularsi a quelle degli esercizi precedenti, che nel frattempo non siano state eliminate in conseguenza della eliminazione delle attività o passività sottostanti.

Nell'allegato si deve riportare:

- nella colonna a) il valore della colonna f) del prospetto dell'esercizio precedente. Nel primo anno di applicazione si riporterà zero;
- nella colonna b) la parte delle plusvalenze o delle minusvalenze cumulate indicate nella colonna a) relativa ai cespiti eliminati contabilmente nel corso dell'anno n. Nel caso in cui i cespiti siano fungibili per determinare le plusvalenze cumulate dell'anno n-1 da eliminare si deve fare riferimento al metodo FIFO o del costo medio ponderato.
- nelle colonne c) e d) le Plusvalenze e Minusvalenze da valutazione risultanti dal prospetto di bilancio "Proventi e oneri finanziari e da investimenti" al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita. Dovranno essere indicate separatamente le plusvalenze e minusvalenze da valutazione relative a passività finanziarie designate al *fair value* rilevato a Conto Economico dipendenti o meno dal merito di credito dell'emittente consolidata;
- nella colonna e) la differenza tra le colonne c) e d);
- nella colonna f), il totale delle plusvalenze cumulate (f = a-b+e).

Per le attività/passività per cui l'impresa non è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo secondo quanto in precedenza disposto, si riporterà zero sia nella colonna a) che nella colonna b).

Per determinare le attività per le quali l'impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo deve essere compilato l'omonimo prospetto riportando, relativamente alla colonna "Ammontare al 31 dicembre Anno n":

- per le "Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture" l'importo della voce 4.2 dello "Stato Patrimoniale – Attività",
- per gli "Investimenti posseduti sino alla scadenza" l'importo della voce 4.3 dello "Stato Patrimoniale – Attività",
- per i "Finanziamenti e crediti al netto dei finanziamenti e crediti bancari" l'importo della voce 4.4 dello "Stato Patrimoniale – Attività" al netto del "Totale valore di bilancio" delle righe "Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria" e "Finanziamenti e crediti interbancari" del prospetto "Dettaglio delle attività finanziarie",
- per le "Attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico diverse da quelle per le quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati", il totale della colonna "Attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico" del prospetto "Dettaglio delle attività finanziarie" al netto delle attività a copertura delle riserve tecniche e delle passività finanziarie relative a contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati,
- per le "Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti" l'importo della voce 7 dello "Stato Patrimoniale – Attività",
- per il "Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti" l'importo della somma delle voci 4 e 7 dello "Stato Patrimoniale – Attività".

Nella colonna "Percentuale" dovrà essere calcolato per ciascuna attività il rapporto arrotondato, senza cifre decimali, tra il relativo importo e quello della riga "Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti" riportati nella colonna "Ammontare al 31 dicembre Anno n". L'impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo relativamente alle attività per le quali detto rapporto risulti superiore al 30%.

Le variazioni delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazioni di tipo *unit* ed *index linked* nonché le passività differite verso gli assicurati rilevate a conto economico vanno cumulate solo se si riferiscono a plusvalenze relative ad attività per le quali deve essere applicato il meccanismo di cumulo.

***

La **voce (9)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è pari alla somma delle voci da (4) a (8).

La **voce (10)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta l'ammontare delle plusvalenze nette da detrarre ed è pari:

- alla voce (9), se questa è positiva;
- a zero , se la voce (9) è negativa o nulla.

La voce (10) del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è riportata nella voce (33) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

La **voce (15)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta il totale delle plusvalenze (integrazioni) autorizzate o consentite per le imprese incluse nel calcolo. Esse sono distinte tra:

- **voce (11):** integrazioni per elementi, riferibili agli immobili, ammessi a livello individuale autorizzati dall'ISVAP riguardo alle imprese comprese nell'area di consolidamento;
- **voce (12):** integrazioni per elementi, diversi dai precedenti, ammessi a livello individuale autorizzati dall'ISVAP riguardo alle imprese comprese nell'area di consolidamento;
- **voce (13)**: integrazioni per elementi riferibili agli immobili, ammessi in base alla normativa cui sono soggette le imprese comprese nell'area di consolidamento appartenenti ad altri Paesi e/o ad altri settori economici;
- **voce (14):** integrazioni per elementi, diversi dai precedenti, ammessi in base alla normativa di riferimento cui sono soggette le imprese comprese nell'area di consolidamento appartenenti ad altri Paesi e/o ad altri settori economici.

La **voce (16)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta le integrazioni ammissibili per il riconoscimento delle plusvalenze nette a livello di margine corretto ed è pari al minore tra l'importo della voce (10) e quello della voce (15).

La **voce (17)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" evidenzia l'esistenza di plusvalenze latenti su attivi materiali ed investimenti immobiliari non contabilizzate – al fine di aumentare la capienza per il riconoscimento delle integrazioni - ed è pari:

- se positivo, al totale delle differenze riferite al totale delle attività materiali di cui alla colonna e) del Modulo di vigilanza "Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali" al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita,
- altrimenti, a zero.

La **voce (18)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” determina l‘effettiva capienza aggiuntiva utilizzabile, tenendo conto dell’ammontare di cui alla voce (9):

- se la voce (9) è positiva o nulla, la voce (18) è pari:
  - alla differenza tra la voce (15) e la voce (9), se tale differenza è positiva;
  - a zero, se la differenza tra la voce (15) e la voce (9) è negativa;
- se la voce (9) è negativa, la voce (18) è pari:
  - alla somma della voce (9) e della voce (17), se tale somma è positiva;
  - a zero, se la somma della voce (9) e della voce (17) è negativa;

La **voce (19)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” determina il totale delle integrazioni per elementi riferibili agli immobili ed è pari alla somma delle voci (11) e (13).

La **voce (20)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” determina le integrazioni aggiuntive ammissibili riferite agli immobili ed è pari al minore tra gli importi delle voci (17), (18) e (19).

La **voce (21)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali”, pari alla somma delle voci (16) e (20), è pari al filtro prudenziale relativo alle plusvalenze nette ammissibili. La voce (21) del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” è riportata nella voce (39) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce <u>positivamente</u> agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

---000---

C) Altri filtri

<u>Istruzioni di compilazione</u>

La **voce (22)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” comprende l’importo, se positivo, delle componenti degli strumenti composti che lo IAS 32 classifica come strumenti rappresentativi di capitale e che sono state iscritte separatamente nel patrimonio netto.
A titolo esemplificativo, la voce comprende il valore delle opzioni di conversione in capitale incluse in alcuni tipi di prestiti subordinati.

La **voce (23)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” comprende l’importo, se positivo, relativo alle riserve catastrofali e di perequazione (al netto delle cessioni in riassicurazione) non più classificabili tra le riserve tecniche nel bilancio consolidato e pertanto imputate a patrimonio netto, sia per la parte riclassificata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali sia per quella che sarà accantonata in futuro anche in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 209/05.

La **voce (24)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” comprende, in particolare, i seguenti utili imputati al patrimonio netto in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali:

- le eventuali plusvalenze derivanti dalla valutazione a *fair value* o al valore rideterminato delle attività materiali (es. immobili), degli investimenti immobiliari o degli strumenti finanziari posseduti per essere negoziati. Gli utili o perdite imputati al patrimonio netto in fase di prima applicazione dovranno essere integrati, ove già non lo siano, di un importo pari allo storno delle imposte differite relative a plusvalenze per le quali si prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge finanziaria 2006 (l. 23 dicembre 2005, n. 266).

- l'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate nei precedenti esercizi, ma non soggette ad ammortamento secondo i principi contabili internazionali;
- l'incremento patrimoniale dovuto all'annullamento di svalutazioni di crediti o di accantonamenti per rischi ed oneri precedentemente iscritti ma non più ammissibili secondo i principi contabili internazionali;
- le eventuali plusvalenze derivanti dall'utilizzo della cosiddetta *fair value option* per le passività finanziarie diverse da quelle relative ai contratti di investimento di tipo *unit* o *index linked* emessi da compagnie di assicurazione o alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

La **voce (25)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta la parte dell'importo di cui alla voce (24) da considerare nei filtri prudenziali. Essa è calcolata convenzionalmente sulla base di un ammortamento in quote costanti per cinque esercizi ed è quindi pari:

- a zero, se la voce (24) è negativa o nulla
- alla voce (24)*[m + 4 – n]/5[9] , se la voce (24) è positiva.

La **voce (29)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è pari alla somma degli utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto consolidato, nell'ammontare indicato nelle corrispondenti voci del "Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto", colonna "Esistenza al 31-12-n", relativi esclusivamente a strumenti di copertura di un flusso finanziario (**voce (26)**), a strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera (**voce (27)**) e ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita (**voce (28)**).

La **voce (30)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari:

- alla voce (29), se questa è positiva,
- a zero, se la voce (29) è negativa o nulla.

Per determinare la **voce (31)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" dovrà essere compilata l'ultima riga dell'allegato "Plusvalenze cumulate nette" ed essere riportata la voce corrispondente alla colonna "Totale cumulato Anno n".

La differenza tra plusvalenze e minusvalenze da valutazione riferita alle passività finanziarie a *fair value* determinate dalla modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento che transitano per il conto economico e incrementano il risultato dell'esercizio vanno dedotte dagli elementi ammissibili al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita, in quanto non può essere consentito che un grado di solvibilità più basso percepito dal mercato con riferimento ad un'impresa inclusa nell'area di consolidamento si trasformi in un beneficio in termini di maggiori utili.

Negli esercizi successivi a quello in cui il bilancio di apertura è redatto secondo i principi contabili internazionali le plusvalenze nette dell'esercizio andranno a cumularsi a quelle degli esercizi precedenti che nel frattempo non siano state eliminate in conseguenza della eliminazione contabile della passività finanziaria.

La **voce (32)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari:

- alla voce (31), se questa è positiva;
- a zero, se la voce (31) è negativa o nulla.

[9] *m* è l'esercizio del primo bilancio consolidato redatto secondo gli IAS;
n è l'esercizio del bilancio di riferimento (*n-m* inferiore o uguale a 4)

La **voce (33)** prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” riporta gli importi delle riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività (IFRS 4.15) e delle passività differite verso assicurati (IFRS 4.30,34 - *shadow accounting*) eventualmente detratti dall’avviamento (IFRS 4.31,32).

La **voce (34)** prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” riporta le attività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti (IAS 19.58,129) comprese nella voce 6.5 dello Stato Patrimoniale – Attività.

La **voce (35)** dell’allegato “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” sarà pari alla somma delle voci (22), (23), (25), (30), (32), (33) e (34). La voce (35) del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” è riportata nella voce (34) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

MODELLO 3

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA

Metodo della deduzione ed aggregazione

(Art. 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA

Metodo della deduzione ed aggregazione

Elementi costitutivi del margine:	Elementi cost. margine controllante [1] a	Elementi cost. non ammissibili controllante [2] b	Elem. cost. ammissibili controllante c = a-b	Quota proporz. elementi cost. controllate/part [3] d	Quota proporz el. cost. non ammissibili controllate/part [4] e	Quota proporz el. cost. ammissibili controllate/part f = d-e	Elementi costitutivi totali g =c+f
(1) Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente							
(2) Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato							
(3) Capitale sociale o fondo equivalente versato							
Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:							
(4) riserva legale							
(5) riserve libere ... [5]							
Riporto di utili:							
(6) utili portati a nuovo non distribuiti							
(7) utile dell'esercizio non distribuito							
(8) Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 33, comma 4, dei d.lgs. 174/95 e 175/95 di cui ... (8)=(9)+(10)+(11) [5]							
(9) prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata							
(10) prestiti per i quali non è fissata scadenza							
(11) titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al rigo 9							
(12) Altri elementi ... [7]							
(13) *Totale da (3) a (8) + (12)*							
(14) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare danni ... [8]							
(15) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare vita di cui all'art. 33, comma 5 del d.lgs 174/95							
(16) Altri attivi immateriali							
(17) Azioni o quote proprie e di imprese controllanti							
(18) Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo							
(19) Altri elementi ... [9]							
(20) *Totale da (14) a (19)*							
(21) *Totale elementi A) = (13) - (20)*							
Elementi B)							
(22) 50% degli utili futuri							
(23) Importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti							
(24) Importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa (nei limiti di cui all'art. 33, comma 5, lettera b) del d.lgs. 174/95)							
(25) Differenza tra gli importi del rigo 23 e 24							
(26) Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati risultanti dalla valutazione degli investimenti ... [10]							
(27) Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti sempre che ne sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale [11]							
(28) *Totale elementi B) = (22)+(25)+(26)+(27)*							
(29) *Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B) ......%)* *Totale elementi A) e B) = (21) + (28)*							
(30) Quota proporzionale del patrimonio netto ammissibile delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario							
(31) Quota proporzionale delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati ammissibili delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario							
(32) Altri elementi ammissibili							
(33) *Totale della quota proporzionale degli elementi ammissibili delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario* ... [12]							
(34) *Totale degli elementi costitutivi* *Totale (29) + (33)*							
(35) Valore contabile delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore assicurativo nell'impresa di assicurazione controllante/partecipante ... [13]							
(36) Prestiti subordinati e azioni preferenziali cumulative detenute dall'impresa di assicurazione controllante/partecipante nelle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore assicurativo ... [14]							
(37) Valore contabile delle imprese del settore finanziario controllate/partecipate nell'impresa di assicurazione controllante/partecipante ... [15]							
(38) Prestiti subordinati e azioni preferenziali cumulative detenute dall'impresa di assicurazione controllante/partecipante nelle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario ... [15]							
Margine corretto							
(39) Margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta							
(40) Quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto delle imprese controllate/partecipate del settore assicurativo ... [17]							
(41) Quota proporzionale del requisito patrimoniale richiesto delle imprese controllate/partecipate del settore finanziario ... [18]							
(42) **Margine corretto richiesto** ... (42) = (39) + (40) + (41)							
(43) *Eccedenza (deficit)* ... (43) = (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (42)							

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

[1] Riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi dei dd.lgss. 174/95 e 175/95) dell'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta.

[2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal d.lgs. 239/01(artt. da 19 a 23 e art. 28), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per depurare gli elementi costitutivi del margine della controllante dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[3] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (g) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi dei dd.lgss. 174/95 e 175/95) delle imprese controllate e partecipate moltiplicate per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 7, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 26 d.lgs. 239/01), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 8, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi assimilabili delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 27 d.lgs. 239/01), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

[4] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi delle controllate/partecipate previste dal d.lgs. 239/01(artt. da 19 a 23 e art. 28), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[5] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione di cui art.10, comma 5, del d.lgs. 174/95 e art. 12 del d.lgs. 175/95 ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

[6] Si tratta delle azioni preferenziali cumulative e delle passività subordinate di cui all'art. 33, comma 4 dei decreti legislativi n. 174/95 e n. 175/95, per la parte ammessa ai fini del margine individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate. Per le attività ammesse si farà riferimento:
- nel caso di holding di partecipazione intermedie, al totale degli elementi costitutivi determinato secondo le indicazioni del modello 8;
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 239/01, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;

- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dai dd.lgss. 174/95 e 175/95.
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 239/01, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.

[7] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal d.lgs. 239/01.

[8] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni

[9] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal d.lgs. 239/01.

[10] Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti per la parte **ammessa** ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate.

Nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 239/01, le plusvalenze sono ammesse nei limiti previsti da detto regime.

[11] L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese di assicurazione controllate/partecipate.

[12] L'importo di questa riga è pari alla differenza tra il totale della colonna (g) ed il totale della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
Tale importo viene attribuito alle voci (30) e (31) in analogia alla ripartizione degli elementi costitutivi provenienti dal settore assicurativo, utilizzando la voce:
(30) per gli elementi assimilabili al patrimonio netto
(31) per gli elementi assimilabili ai prestiti subordinati ed alle azioni preferenziali cumulative;
mentre la parte residua dell'importo viene riportata nella voce (32)

[13] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[14] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[15] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[16] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[17] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[18] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

____________________________ (**)

____________________________ (**)

____________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 4

Società ....

PROSPETTO DI VERIFICA DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA CONTROLLANTE

Metodo della deduzione ed aggregazione

(Art. 32, comma 4 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA'

Metodo della deduzione ed aggregazione

Elementi costitutivi del margine:	Elementi cost. margine controllante [1] *a*	Elementi cost. non ammissibili controllante [2] *b*	Elem. cost. ammissibili controllante *c a-b*	Quota proporz. elementi cost. controllate/part [3] *d*	Quota proporz el. cost. non ammissibili controllate/part [4] *e*	Quota proporz el. cost. ammissibili controllate/part *f d-e*	Elementi costitutivi totali *g c f*
(1) Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente							
(2) Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato							
(3) Capitale sociale o fondo equivalente versato							
Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:							
(4) riserva legale							
(5) riserve libere *[5]*							
Riporto di utili:							
(6) utili portati a nuovo non distribuiti							
(7) utile dell'esercizio non distribuito							
(8) Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 33, comma 4, dei d.lgs. 174/95 e 175/95 di cui (8)=(9)+(10)+(11) *[6]*							
(9) prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata							
(10) prestiti per i quali non è fissata scadenza							
(11) titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al rigo 9							
(12) Altri elementi *[7]*							
(13) *Totale da (3) a (8) − (12)*							
(14) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare danni *[8]*							
(15) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare vita di cui all'art. 33, comma 3 del d.lgs 174/95							
(16) Altri attivi immateriali							
(17) Azioni o quote proprie e di imprese controllanti							
(18) Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo							
(19) Altri elementi *[9]*							
(20) *Totale da (14) a (19)*							
(21) *Totale elementi A) (13) - (20)*							
Elementi B)							
(22) 50% degli utili futuri							
(23) Importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti							
(24) Importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa (nei limiti di cui all'art. 33, comma 5, lettera b) del d.lgs. 174/95)							
(25) Differenza tra gli importi del rigo 23 e 24							
(26) Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati risultanti dalla valutazione degli investimenti *[10]*							
(27) Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti sempre che ne sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale *[11]*							
(28) *Totale elementi B) = (22) + (25) (26) (27)*							
(29) *Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B) ....%) Totale elementi A) e B) = (21) + (28)*							
(30) Quota proporzionale del patrimonio netto ammissibile delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario							
(31) Quota proporzionale delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati ammissibili delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario							
(32) Altri elementi ammissibili							
(33) *Totale della quota proporzionale degli elementi ammissibili delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario* *[12]*							
(34) *Totale degli elementi costitutivi Totale (29) − (33)*							
(35) Valore contabile delle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore assicurativo nell'impresa controllante *[13]*							
(36) Prestiti subordinati e azioni preferenziali cumulative detenute dall'impresa controllante nelle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore assicurativo *[14]*							
(37) Valore contabile delle imprese del settore finanziario controllate/partecipate nell'impresa controllante *[15]*							
(38) Prestiti subordinati e azioni preferenziali cumulative detenute dall'impresa controllante nelle imprese controllate/partecipate facenti parte del settore finanziario *[16]*							
Margine corretto							
(39) Margine di solvibilità richiesto dell'impresa controllante di cui si verifica la solvibilità corretta *[17]*							
(40) Quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto delle imprese controllate/partecipate del settore assicurativo *[18]*							
(41) Quota proporzionale del requisito patrimoniale richiesto delle imprese controllate/partecipate del settore finanziario *[19]*							
(42) **Margine corretto richiesto** *(42) = (39) (40) + (41)*							
(43) *Eccedenza (deficit)* *(43) = (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (42)*							

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

[1] Nel caso in cui l'impresa controllante di cui si verifica la solvibilità sia:
- un'impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.32, commi 2 e 3 del d.lgs. 239/01, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 8,
- un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 7;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 27 del d.lgs. 239/01 in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9])
- un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 26 del d.lgs. 239/01in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

[2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal d.lgs. 239/01(artt. da 19 a 23 e art. 28), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per depurare gli elementi costitutivi del margine della controllante dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[3] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (g) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi dei dd lgss. 174/95 e 175/95) delle imprese controllate e partecipate moltiplicate per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 7, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 26 d.lgs. 239/01), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 8, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.

Per le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi assimilabili delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 27 d.lgs. 239/01), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righi relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righi (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).

[4] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi delle controllate/partecipate previste dal d.lgs. 239/01(artt. da 19 a 23 e art. 28), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

[5] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione di cui art.10, comma 5, del d.lgs. 174/95 e art. 12 del d.lgs. 175/95 ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

[6] Si tratta delle azioni preferenziali cumulative e delle passività subordinate di cui all'art. 33, comma 4 dei decreti legislativi n. 174/95 e n. 175/95, per la parte ammessa ai fini del margine individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate. Per le attività ammesse si farà riferimento:

- nel caso di holding di partecipazione intermedie, al totale degli elementi costitutivi determinato secondo le indicazioni del modello 8;
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 239/01, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;
- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dai dd.lgss. 174/95 e 175/95.
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 239/01, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.

[7] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal d.lgs. 239/01.

[8] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni

[9] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal d.lgs. 239/01.

[10] Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti per la parte **ammessa** ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate.

Nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 239/01, le plusvalenze sono ammesse nei limiti previsti da detto regime.

[11] L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese di assicurazione controllate/partecipate.

[12] L'importo di questa riga è pari alla differenza tra il totale della colonna (g) ed il totale della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
Tale importo viene attribuito alle voci (30) e (31) in analogia alla ripartizione degli elementi costitutivi provenienti dal settore assicurativo, utilizzando la voce:
(30) per gli elementi assimilabili al patrimonio netto
(31) per gli elementi assimilabili ai prestiti subordinati ed alle azioni preferenziali cumulative;
mentre la parte residua dell'importo viene riportata nella voce (32)

[13] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[14] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[15] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[16] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

[17] Nel caso in cui l'impresa controllante sia:
- un'impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.32, commi 2 e 3 del d.lgs 239/01, il margine richiesto è pari a 0;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare il margine di solvibilità teorico richiesto determinato ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del d.lgs. 239/01;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità teorico determinato ai sensi dell'art.27 del d.lgs 239/01;
- un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo i principi di cui all'art.26 del d.lgs. 239/01.

[18] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.

[19] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6

ALLEGATO *B* AL MODELLO 3 o 4

Società ..…………………………………………………...

Dettaglio delle imprese controllate o partecipate

(Metodo della deduzione e aggregazione)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 3)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 4)**

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	*b* Margine di solvibilità richiesto (5)	*c* Elementi costitutivi del margine disponibile (6)	*d* Correzion su elem.costitut. per 239/01 (7)	*e* (8)	*f* *b*e* ovvero *b* Quota proporzionale del margine richiesto (9)	*g* *c*e* ovvero *c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h* *d*e* ovvero *d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
		Totale										

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	*b* Margine di solvibilità teorico richiesto (5)	*c* Elementi costitutivi del margine teorico disponibile (6)	*d* Correzion su elem. costitut. per 239/01 (7)	*e* (8)	*f* *b*e* ovvero *b* Quota prop. del margine teorico richiesto (9)	*g* *c*e* ovvero *c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h* *d*e* ovvero *d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
		Totale										

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)		*c* Elementi costitutivi del margine disponibile (6)	*d* Correzioni su elem. costitut. per 239/01 (7)	*e* (8)		*g* *c*e* ovvero *c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h* *d*e* ovvero *d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
		Totale										

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	*b* Margine di solvibilità richiesto (5)	*c* Element costitutivi del margine disponibile (6)	*d* Correzioni su elem. costitut. per 239/01 (7)	*e* (8)	*f* *b*e* ovvero *b* Quota proporzionale del margine richiesto (9)	*g* *c*e* ovvero *c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h* *d*e* ovvero *d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
		Totale										

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	*b* Margine di solvibilità richiesto (5)	*c* Element costitutivi del margine disponibile (6)	*d* Correzioni su elem. costitut. per 239/01 (7)	*e* (8)	*f* *b*e* ovvero *b* Quota proporzionale del margine richiesto (9)	*g* *c*e* ovvero *c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h* *d*e* ovvero *d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
		Totale										

Sez. 6 - Imprese del settore finanziario

N. ord. (1)	(2)	(2 bis)	Denominazione	Codice Stato (3)	*a* Valore di bilancio (4)	*i* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (4bis)	*b* Requisito patrimoniale (5)	*c* Elementi costitutivi disponibili (6)	*d* Correzioni (7)	*e* (8)	*f* – *b*e* ovvero – *b* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (9)	*g* – *c*e* ovvero – *c* Quota proporzionale degli elementi (10)	*h* – *d*e* ovvero – *d* Quota proporzionale delle correzioni (11)
			Totale										

Totale generale (12)							

Istruzioni per la compilazione dell'allegato

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(2 bis) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/UE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/UE

(3) Fonte U.I.C

(4) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta. Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)

(4bis) Riportare la somma del valore di bilancio di prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative detenuti sia direttamente che indirettamente nell'impresa. In caso di partecipazione indiretta, l'importo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)

(5) SEZ. 1 Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674.
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine teorico risultante dal modello 7.
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.27 del d.lgs. 239/01
SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso di indisponibilità del requisito patrimoniale, riportare "ND"

(6) SEZ.1 Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 7.
SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8.
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.27 del d.lgs. 239/01
SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso di indisponibilità del requisito patrimoniale di cui alla nota (5), riportare "ND"

(7) Riportare le rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al d.lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23, 28 e 33). Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.

(8) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(9) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(10) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine; per la sezione 3 (impresa di partecipazione assicurativa intermedia), l'ammontare totale degli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il segno negativo, nel caso in cui tali elementi siano negativi.

(11) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al d.lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23, 28 e 33) per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche; per la sezione 3 (impresa di partecipazione assicurativa intermedia), l'ammontare totale delle rettifiche relative agli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il proprio segno, nel caso in cui gli elementi costitutivi siano negativi.

(12) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 7

Numero d'ordine della società: ....

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' TEORICO DELLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE

(Art. 24 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

I - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Elementi A)			
(1)	Capitale sociale versato		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(2)	riserva legale		
(3)	riserve libere *[1]*		
	Riporto di utili:		
(4)	utili portati a nuovo non distribuiti		
(5)	utile dell'esercizio non distribuito		
(6)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50% dell'importo di cui al rigo (43) *[2]*		
	di cui:		
(7)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% dell'importo di cui al rigo 43)		
(8)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(9)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel rigo 7		
(10)	*Totale da (1) a (6)*		
(11)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare danni *[3]*		
(12)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare vita di cui all'art. 33, comma 3 del d.lgs 174/95		
(13)	Altri attivi immateriali		
(14)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		
(15)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		
(16)	*Totale da (11) a (15)*		
(17)	*Totale elementi costitutivi (17) = (10)-(16)*		

[1] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione di cui art.10, comma 5 del d.lgs. 174/95 e art 12 del d.lgs. 175/95.
In ogni caso escludere i fondi e le riserve aventi specifica destinazione

[2] Si tratta di azioni preferenziali cumulative e passività subordinate che presentino i requisiti di cui all'art.33, comma 4, a) e b) ed all'art. 34, commi 1, 2 e 8 del d.lgs. 174/95 e all'art.33, comma 4 , a) e b) ed all'art. 34, commi 1, 2 e 8 del d.lgs. 175/95.

[3] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni

II A - MARGINE DI SOLVIBILITÀ TEORICO RICHIESTO PER L'ACCETTAZIONE DEGLI AFFARI DANNI

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(18)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio		
	da ripartire:		
(19)	quota inferiore o uguale a 50.000.000 EURO = x 0,18 =		
(20)	quota eccedente i 50.000.000 EURO = x 0,16 =		
(21)	*Totale a), (19) + (20)*		
(22)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle retrocessioni *[4]* (minimo 0,500)		
(23)	*Margine di solvibilità a) x g), (21) x (22)*		
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" [5]			
(24)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(25)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(26)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		
(27)	Onere dei sinistri *(24)+(25)-(26)*		
(28)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (27) *[6]*		
	da ripartire:		
(29)	quota inferiore o uguale a 35.000.000 EURO = x 0,26 =		
(30)	quota eccedente i 35.000.000 EURO = x 0,23 =		
(31)	*Totale b), (29) + (30)*		
(32)	*Margine di solvibilità b) x g), (22) x (31)*		
(C) Situazione del margine di solvibilità			
(33) = (23)	Importo del margine in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi		
(34) = (32)	Importo del margine in rapporto all'onere medio dei sinistri		
(35)	*Margine complessivo per l'accettazione degli affari DANNI (Risultato più elevato tra (33) e (34))*		

[4] Per sinistri di competenza si intende, per il triennio preso a riferimento per il calcolo, la somma dei sinistri pagati e riservati al netto dei recuperi

[5] Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo.

[6] Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio

II B - MARGINE DI SOLVIBILITÀ TEORICO RICHIESTO PER L'ACCETTAZIONE DEGLI AFFARI VITA

Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi ai sensi dell'art.21, comma 2 del d.lgs 239/01			
(36)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio		
	da ripartire:		
(37)	quota inferiore o uguale a 50.000.000 EURO = x 0,18 =		
(38)	quota eccedente i 50.000.000 EURO = x 0,16 =		
(39)	*Totale a), (37) + (38)*		
(40)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle retrocessioni *[7]* (minimo 0,500)		
(41)	*Margine di solvibilità per l'accettazione degli affari VITA (39) x (40)*		

[7] (37) = vv. (42/22) dell'allegato 28 alla N.I. (per gli esercizi n, n-1, n-2)

III - RIEPILOGO

(42) = (17)	*Totale elementi costitutivi del margine disponibile*		
(43) = (35)+(41)	*Ammontare del margine complessivo richiesto*		
(44) = (42) (43)	*Eccedenza (deficit)*		

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

________________________________ (**)

________________________________ (**)

________________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 8

Numero d'ordine della società: ....

Società ....

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
IMPRESA DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA INTERMEDIA

(Art. 25 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Impresa di partecipazione assicurativa intermedia

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Elementi A)				
(1)	Capitale sociale sottoscritto …………………………		………	
(2)	Crediti v/soci per capitale sociale sottoscritto non versato …………………………		………	
(3)	Capitale sociale versato ………………… *(3) = (1) - (2)* …………………		………	
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:			
(4)	riserva legale …………………………		………	
(5)	riserve libere …………………………		………	
	Riporto di utili:			
(6)	utili portati a nuovo non distribuiti …………………………		………	
(7)	utile dell'esercizio non distribuito …………………………		………	
(8)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50% dell'importo di cui al rigo 17)……… *Totale da (9) a (11)* …………………		………	
	di cui:			
(9)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare complessivamente non eccedente il 25% del totale degli elementi costitutivi di cui al rigo 17) …………………	………		
(10)	prestiti per i quali non è fissata scadenza …………………	………		
(11)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel rigo 9	………		
(12)	*Totale da (3) a (8)* …………………		………	
(13)	Attivi immateriali …………………………		………	
(14)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti …………………………		………	
(15)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo …………………………		………	
(16)	*Totale da (13) a (15)* …………………		………	
(17)	*Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa (al netto degli elementi immateriali)* *(17) = (12) - (16)* …………………			………

Rigo 5 Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione di cui art.10, comma 5 del d.lgs.174/95 e art.12 del d.lgs. 175/95.
In ogni caso escludere i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

Rigo 8 Si tratta di azioni preferenziali cumulative e passività subordinate che presentino i requisiti di cui all'art.33, comma 4, a) e b) ed all'art. 34, commi 1, 2 e 8 del d.lgs. 174/95 o all'art. 33, comma 4, a) e b) ed all'art. 34, commi 1, 2 e 8 del d.lgs. 175/95.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 9

Società ....

PROSPETTO PER L'ESONERO DAL CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA

(Art. 12 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

1. **Verifica del requisito relativo all'impresa di assicurazione controllante**

		Denominazione			b Margine di solvibilità corretto (1)	c Elementi costitutivi del margine corretto (2)	d = c - b Eccedenza di margine (3)

2. **Verifica del requisito relativo alle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si deve tener conto nel calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante**

(4)	(5)	Denominazione	Codice Stato (6)	a Valore di bilancio (7)	b Margine di solvibilità richiesto (8)	c Elementi costitutivi del margine disponibile (9)	d = c - b Eccedenza di margine (3)
		Totale					

3. **Verifica del requisito relativo all'impresa di assicurazione esonerata dal calcolo della situazione di solvibilità corretta**

e) Elementi costitutivi del margine disponibile (10)………………………………………… [ ]

f) Margine di solvibilità richiesto (11)……………………………………………………….. [ ]

g) Totale dei valori di bilancio delle partecipazioni assicurative (12)…………………….. [ ]

h) Elementi costitutivi corretti *h) = e) - f) - g)* . (3)……………………………………….. [ ]

Istruzioni per la compilazione del modello

(1) Riportare il margine di solvibilità corretto richiesto determinato secondo le modalità previste dal d.lgs. 239/01.
Nel caso in cui la verifica del requisito relativo all'impresa assicurativa controllante sia stata effettuata con il metodo della deduzione del margine mini
al margine di solvibilità richiesto, dovrà essere sommata la quota del deficit di competenza di terzi.

(2) Riportare il totale degli elementi costitutivi della solvibilità corretta determinato secondo le modalità previste dal d.lgs. 239/01.
Nel caso in cui la verifica del requisito relativo all'impresa assicurativa controllante sia stata effettuata con il metodo della deduzione ed aggregazione, il totale degli elementi costitutivi dovrà essere determinato al netto del valore contabile delle imprese controllate/partecipate e dei relativi prestiti subordinati ed azioni preferenziali cumulative

(3) L'importo non potrà essere minore di zero.

(4) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le soci
in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(5) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(6) Fonte U.I.C

(7) Riportare il valore di bilancio della partecipazione diretta.

(8) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare il margine di solvibilità richiesto calcolato secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674.
Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 26 del d.lgs. 239/01.

(9) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674.
Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01.

(10) Riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.

(11) Riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.

(12) Riportare il totale della colonna a) "valore di bilancio".

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società ....

Dettaglio delle società incluse nell'area di consolidamento

N. d'ordine (1)	(2)	(3)	Denominazione	Codice Stato (4)

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società (da mantenere nelle successive segnalazioni)

(2) Indicare: G = società incluse con il metodo dell'integrazione globale
P = società incluse con il metodo dell'integrazione proporzionale
U = società soggette a direzione unitaria incluse mediante aggregazione

(3) Attività svolta
1 = Compagnia di Assicurazione italiana
2 = Compagnia di Assicurazione UE
3 = Compagnia di Assicurazione di Stato Terzo
4 = Imprese di partecipazione assicurativa
5 = Imprese di riassicurazione UE
6 = Imprese di riassicurazione di Stato Terzo
7 = istituti di credito
8 = società di gestione o distribuzione di fondi comuni di investimento
9 = holding diverse
10 = società immobiliari
11 = altro

Modulo 1 Bilancio consolidato

Esercizio ....

(valori in ....)

Quote di partecipazione				(5)	(6)	Requisito minimo di patrimonializzazione (7)	Patrimonio netto (8)	Totale attivo (9)
Diretta %	Indiretta tramite la società controllata							
	%	N. d'ordine (1)	Denominazione					

(4) Fonte U.I.C

(5) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa redigente il bilancio consolidato e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(6) Disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria, se diversa dalla quota di partecip

(7) Indicare l'ammontare del requisito di patrimonializzazione da costituire ai sensi della Dir. 92/96/CEE e 92/49/CEE, della equivalente regolamentazione assicurativa dello Stato terzo, ovvero della normativa settoriale di riferimento

(8) Indicare il valore determinato ai fini della procedura di consolidamento dell'esercizio, al netto del risultato economico dell'esercizio ed al lordo della quota di pertinenza di terzi

(9) Indicare l'importo del totale attivo risultante dallo Stato Patrimoniale della società controllata o collegata o in joint venture

Società ....

Dettaglio delle partecipazioni non consolidate

N. d'ordine (1)	Tipo (2)	(3)	(4)	Denominazione	Codice Stato (5)

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(2) Indicare: a) per imprese controllate (IAS 27)
b) per imprese collegate (IAS 28)
c) Joint ventures (IAS 31)
Le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 sono evidenziate con (*)

(3) Attività svolta
1 = Compagnia di Assicurazione italiana
2 = Compagnia di Assicurazione UE
3 = Compagnia di Assicurazione di Stato Terzo
4 = Imprese di partecipazione assicurativa
5 = Imprese di riassicurazione UE
6 = Imprese di riassicurazione di Stato Terzo
7 = istituti di credito
8 = società di gestione o distribuzione di fondi comuni di investimento
9 = holding diverse
10 = società immobiliari
11 = altro

Modulo 2 Bilancio consolidato

Esercizio ....

(valori in ....)

Quote di partecipazione				(6)	(7)	Requisito minimo di patrimonializzazione (8)	Valore di bilancio consolidato	Totale attivo (9)
	Indiretta tramite la società controllata							
Diretta %	%	N. d'ordine (1)	Denominazione					

(4) Indicare P se la partecipazione è stata valutata con il metodo del patrimonio netto

(5) Fonte U.I.C.

(6) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa redigente il bilancio consolidato e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(7) Disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria, se diversa dalla quota di partecipazione

(8) Indicare l'ammontare del requisito di patrimonializzazione da costituire ai sensi della Dir. 92/96/CEE e 92/49/CEE, della equivalente regolamentazione assicurativa dello Stato terzo, ovvero della normativa settoriale di riferimento

(9) Indicare l'importo del totale attivo risultante dallo Stato Patrimoniale della società controllata o collegata e in joint venture

Modulo 3 Bilancio consolidato

Società .... Esercizio ....

Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali (valori in ....)

	Al costo	Al valore rideterminato o al fair value	Totale valore di bilancio	Fair value degli attivi di cui alla colonna *a*	Plusvalenze latenti
	a	*b*	*c =a+b*	*d*	*e = d-a*
Investimenti immobiliari..............................	....	....	....	....	....
Altri immobili..	....	....	....	....	....
Altre attività materiali................................	....	....	....	....	....
Totale attività materiali..................................	....	....	....	....	....
Altre attività immateriali..............................	....	....	....	....	....
Totale generale..	....	....	....	....	....

06A05124

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603107/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 6 0 6 0 8 *

€ 4,00